



<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	Direzione: SEGRETARIO GENERALE  Area:		
Prot. n. _____ del _____ <b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b>  Ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 25 septies, commi 1, 2, 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018			
_____ (LOY JACOPO) _____ (TARDIOLA ANDREA) _____ (A. TARDIOLA) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  <div style="text-align: right;">                     _____ (Zingaretti Nicola)                      IL PRESIDENTE                 </div>		
<b>DI CONCERTO</b>	_____  <div style="text-align: right;">                     _____                      IL DIRETTORE                 </div>		
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input type="checkbox"/>			
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>  Data dell' esame:  con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/>  IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio  _____	
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		Data di ricezione <u>30/01/2019 - prot. 43</u>	
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

**Oggetto:** Ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 25 *septies*, commi 1, 2, 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente;

- VISTO** l'articolo 127, comma 2, della Costituzione;
- VISTO** gli articoli 32 e 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale);
- VISTO** l'articolo 19 della Deliberazione della Corte Costituzionale 7 ottobre 2008 (Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2008, n. 261;
- VISTO** l'articolo 41 dello Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni;
- VISTO** decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018;
- VISTO** l'articolo 25 *septies*, commi 1, 2, 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, introdotto in sede di conversione dalla suddetta legge 17 dicembre 2018, n. 136, che dispone l'incompatibilità tra l'incarico di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario delle Regioni e l'espletamento di incarichi istituzionali presso la Regione soggetta a commissariamento e, inoltre, dispone l'applicabilità della disciplina introdotta agli incarichi commissariali in essere;
- RITENUTO** che l'intervento dello Stato, concretizzatosi con l'adozione della suddetta legge di conversione, appare lesivo della sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni sotto molteplici aspetti;
- RITENUTO** che la richiamata disposizione del decreto legge, così come modificato in sede di conversione, appare gravemente lesiva delle competenze che la Costituzione riserva alle Regioni, con particolare riferimento agli articoli 3, 77, 97, 114, 117, commi 2, 3 e 6, 118, commi 1 e 2, e 120, comma 2, della Costituzione, per i

motivi di seguito riportati:

- La disciplina dei piani di rientro dai deficit sanitari è riconducibile ad un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione: tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 163 del 2011 e n. 193 del 2007). Come confermato più volte dalla Corte Costituzionale (*ex multis* sentenze nn. 40 e 100 del 2010 della Corte Costituzionale), il Patto per la Salute è la sede naturale dove dare attuazione al principio di leale collaborazione tra Governo e Regioni nelle materie *de quibus*. I patti per la Salute vengono recepiti in legge dello Stato, e rappresentano quindi una sostanziale modalità di partecipazione delle Regioni al procedimento ascendente di formazione della normativa statale in materia sanitaria. Pertanto un intervento unilaterale dello Stato come quello in discussione, concretizza una violazione degli articoli 114, 117, commi 2, 3 e 6, 118, commi 1 e 2, e 120, comma 2, della Costituzione, in quanto non è stato preceduto da intesa o comunque dalla necessaria attività concertativa, volta a trovare il giusto temperamento tra le esigenze di un esercizio unitario delle competenze e le garanzie delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni (*ex plurimis* sentenza 383 del 2005). La violazione appare tanto più evidente in considerazione del fatto che, in sede di Accordo tra Governo e Regioni sulla manovra 2019 in tema di Sanità, sia stata prevista la sottoscrizione del Patto per la Salute 2019/2021 entro il prossimo 31.3.2019. Anche in ragione di ciò, in data 13.12.2018 la Conferenza delle Regioni ha adottato all'unanimità il documento "*Problematiche relative ai piani di rientro dal disavanzo sanitario e ai commissariamenti ad acta nel nuovo Patto per la salute*", chiedendo al Governo di discutere e prevedere qualsiasi modifica riguardante le Regioni in piano di rientro e i commissariamenti *ad acta* in materia sanitaria, unicamente all'interno del Patto per la Salute di prossima sottoscrizione. Pertanto le disposizioni in esame, adottate in assenza di intesa o procedura concertativa, e in difformità rispetto a quanto richiesto per la modifica del Patto per la salute, appaiono gravemente elusive del principio di leale collaborazione nonché delle competenze legislative concorrenti, regolamentari e amministrative della Regione;
- le norme in oggetto, inoltre, violano gli articoli 3, 97, 117, commi 2, 3 e 6, 118, commi 1 e 2, e 120, comma 2, della Costituzione, anche in relazione all'art. 8, della legge n. 131 del 2003. Pur disciplinando l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato in materie di competenza regionale, le norme contestate non prevedono meccanismi che garantiscano, in fase di attuazione, una procedura rispettosa dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Nel procedimento di nomina del Commissario ad acta non è infatti previsto in alcun modo un coinvolgimento della Regione interessata, in violazione dell'art. 120 della Costituzione e dell'art. 8, l. n. 131 del 2003. La violazione ridonda anche in irragionevolezza, perché il coinvolgimento della Regione, in base a un criterio di prossimità e responsabilità, consentirebbe di individuare meglio i deficit strutturali e funzionali e quindi di selezionare, anche in base ai nuovi requisiti di qualificazione previsti per la figura commissariale, il

soggetto meglio indicato a ricoprire la funzione. L'irragionevolezza rileva anche in quanto il Presidente della Giunta regionale, eletto democraticamente e indicato dal corpo elettorale come responsabile politico del buon andamento della sanità regionale, non può rivestire la carica di commissario;

- un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3, 97, 114, 117, commi 2, 3 e 6, 118, commi 1 e 2, e 120, comma 2, della Costituzione, è l'irragionevole esclusione della possibilità che un Presidente della Giunta regionale (e più in generale i titolari di incarichi istituzionali nella Regione) possa svolgere il ruolo commissariale. La *ratio* intrinseca della disciplina in materia di piani di rientro e di commissariamento è volta a consentire l'adozione e l'attuazione di tutte le misure idonee a consentire il progressivo rientro in una gestione ordinaria. La presunzione per cui di tali obiettivi non potrebbe farsi carico, in via di principio, il Presidente della Regione, nonostante il più stretto rapporto di prossimità con la realtà regionale e con il settore sanitario, si mostra pertanto contraria agli scopi che le norme contestate si prefiggono. L'irragionevolezza rileva anche in quanto il Presidente di Regione è comunque ritenuto incompatibile con l'incarico commissariale, pure nelle ipotesi in cui non abbia avuto alcun ruolo o responsabilità nella gestione dell'Amministrazione regionale che ha condotto al commissariamento.
- Sotto gli stessi profili di violazione degli articoli 3, 97, 114, 117, commi 2, 3 e 6, 118, commi 1 e 2, e 120, comma 2, della Costituzione, si pone, allora, in misura ancora più evidente, anche il terzo comma dell'art. 25-*septies*, che prevede l'immediata cessazione delle funzioni commissariali in capo a quei Presidenti di Regione che non solo non hanno maturato responsabilità nelle fasi gestionale che hanno portato al commissariamento, ma che hanno, invece, in qualità di commissari, contribuito a portare ad una riduzione del disavanzo e al miglioramento dei servizi offerti dal sistema sanitario regionale (come nella Regione Lazio). La norma statale avrebbe, quantomeno, dovuto prevedere una deroga all'incompatibilità nei casi nei quali i Presidenti/Commissari abbiano conseguito risultati di risanamento accertati dai cosiddetti "tavoli di verifica" operanti con scadenza trimestrale presso il Ministero dell'economia e delle finanze con la partecipazione di Ministero della salute ed altre amministrazioni affiancanti (Agenas, altre Regioni ecc.), com'è per la Regione Lazio, prossima all'uscita dal Commissariamento (come previsto dal d.p.c.m. 1 dicembre 2017). In tale prospettiva, e in vista della definizione di tale nuovo Patto 2019/2021, nel citato documento del 13.12.2018, peraltro, le Regioni avevano chiaramente espresso l'esigenza di escludere un eventuale regime di incompatibilità nei casi in cui il Servizio sanitario abbia conseguito miglioramenti degli equilibri economici di bilancio da più di un triennio e punteggi nella Griglia LEA progressivamente e significativamente crescenti nel tempo (circostanza che rileva, ancora una volta, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione);
- Sussiste un ulteriore profilo di violazione degli artt. 3, 114, 117, commi 2, 3 e 6, 118, commi 1 e 2, 120, comma 2, 122, 123, Cost., dal momento che l'incompatibilità della figura commissariale con incarichi istituzionali della

Regione, e in particolare con il ruolo del Presidente della Regione, nell'ambito di un regime di commissariamento che è in atto da oltre un decennio, determina una ulteriore distorsione della forma di governo regionale, profilo su cui la Corte costituzionale ha già avvertito il legislatore statale con la recente pronuncia n. 199/2018 (*“Ciò detto, questa Corte non può esimersi dal rilevare l'anomalia di un commissariamento della sanità regionale protratto per oltre un decennio, senza che l'obiettivo del risanamento finanziario sia stato raggiunto, con tutte le ripercussioni che esso determina anche sugli equilibri della forma di governo regionale, a causa del perdurante esautoramento del Consiglio e della stessa Giunta a favore del Commissario ad acta, soprattutto quando è impersonato dal Presidente della Giunta, in un ambito cruciale per il governo della Regione”*).

- Risulta, infine, violato l'art. 77, comma 2, della Costituzione, in quanto l'articolo 25 *septies*, inserito con la legge di conversione, appare del tutto estraneo all'oggetto e alle finalità del decreto legge formato dal Governo. Il decreto-legge n. 119/2018 è infatti finalizzato a introdurre “disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, e l'art. 25 di tale decreto-legge, in cui è stato innestato – insieme a numerosi altri articoli eterogenei – il contestato art. 25-*septies*, detta “Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale”. È dunque evidente la violazione dell'art. 77 Cost., dal momento che la previsione di incompatibilità tra Commissario ad acta in materia sanitaria e titolari di incarichi istituzionali presso la Regione commissariata – previsione inserita solo dalla legge di conversione e che ridonda direttamente sulle competenze regionali – non risponde né a finalità fiscali e finanziarie, né certamente ha alcuna attinenza con le procedure di cassa integrazione. Il secondo comma dell'art. 77 Cost., come noto, attribuendo al Parlamento speciali competenze che permettono di esercitare il potere di convertire in legge un decreto legge, impone di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione (sentenza 22 del 2012 della Corte Costituzionale);

**CONSIDERATO** che l'attuale gestione commissariale, come certificato dai tavoli di verifica che si tengono con cadenza regolare presso gli uffici statali competenti, ha condotto il sistema sanitario regionale a diminuire il disavanzo in maniera significativa, avvicinandosi al pareggio di bilancio, ed è riuscita, al contempo, ad aumentare il livello delle prestazioni erogate e che il sistema sanitario regionale è vicino all'uscita dal commissariamento e al ritorno alla gestione ordinaria;

**RAVVISATO** l'interesse della Regione Lazio a promuovere ricorso in via principale alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle citate disposizioni di cui all'articolo 25 *septies*, commi 1, 2 e 3 del decreto legge n. 119 del 2018, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136, per tutti i motivi sopra indicati, tenuto conto che, ancorché siano maturati i presupposti per l'uscita dal commissariamento della Regione, l'uscita dal regime di commissariamento non è stata ancora decretata, e, pertanto, la Regione Lazio si trova esposta al concreto rischio di subentro nelle funzioni commissariali di un soggetto, terzo rispetto all'assetto istituzionale della Regione ed estraneo al processo di risanamento posto in essere e alle attività ed iniziative in atto, con gravissimo nocimento dell'efficacia dell'azione amministrativa, oltre che delle prerogative degli organi

ordinari, sotto il profilo del mancato coordinamento con l'assetto istituzionale dell'Ente e del massimo raccordo possibile tra la programmazione regionale e l'azione amministrativa commissariale;

**CONSIDERATO** che appare, pertanto, necessario promuovere, entro il termine fissato dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione (60 giorni dalla pubblicazione della legge statale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) la questione di legittimità costituzionale avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità delle citate disposizioni;

**RAVVISATA** pertanto, per le motivazioni sopra indicate, la necessità di:

- proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018 limitatamente all'articolo 25 *septies*, commi 1, 2, 3, con richiesta di sospensione cautelare delle disposizioni impugnate *ex art.* 35, della legge n. 87/1953 e art. 21 delle Norme Integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale, in ragione del pericolo di nocumento gravissimo e irreparabile alle competenze delle Regioni, ai diritti dei cittadini in materia di diritto e tutela della salute nonché all'ordinamento della Repubblica, anche in considerazione del fatto che, in forza del terzo comma dell'art. 25-*septies*, il Consiglio dei Ministri provvederà alla nomina di un commissario ad acta per le Regioni in cui si sia determinata l'incompatibilità – come la Regione Lazio – “entro novanta giorni”;
- autorizzare, ai sensi dell'art. 41, comma 4, dello Statuto, il Presidente della Regione a promuoverne l'impugnazione avanti la Corte Costituzionale per violazione degli articoli 3, 77, comma 2, 97, 114, 117, commi 2, 3 e 6, 118, commi 1 e 2, 120, comma 2, 122 e 123 della Costituzione, dandone comunicazione al Consiglio regionale;

## **DELIBERA**

per le motivazioni esposte nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

- di proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018, limitatamente all'articolo 25 *septies*, commi 1, 2, 3, per violazione degli articoli 3, 77, comma 2, 97, 114, 117, commi 2, 3 e 6, 118, commi 1 e 2, 120, comma 2, 122 e 123 della Costituzione, con richiesta di sospensione cautelare delle disposizioni impugnate *ex art.* 35, della legge n. 87/1953 e art. 21 delle Norme Integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale, in ragione del pericolo di nocumento gravissimo e irreparabile alle competenze delle Regioni, ai diritti dei cittadini in materia di diritto e tutela della salute nonché all'ordinamento della Repubblica;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 41, comma 4, dello Statuto, il Presidente della Regione a promuovere l'impugnazione, dandone comunicazione al Consiglio regionale;

La presente deliberazione sarà trasmessa alla struttura Avvocatura Regionale per lo svolgimento dei successivi atti di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Copia